

Ministero del Lavoro: note di chiarimento per cooperative sociali, ODV e APS

di **Sara Agostini**

L'approfondimento

Il Ministero del Lavoro prosegue, con tre nuove note, nella sua opera di approfondimento delle problematiche concernenti l'applicazione della nuova normativa agli enti del terzo settore.

In particolare, con la nota n. 4073/2020, ha chiarito quali siano i corretti adempimenti in caso di fusione per incorporazione di cooperative sociali; con la nota n. 4313/2020, si è occupato di trasformazione da ODV in APS e viceversa nella fase di regime transitorio, in attesa dell'entrata in vigore del RUNTS; infine, con la nota n. 4314/2020, si è espresso circa l'efficacia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per le Organizzazioni di Volontariato.

Riferimenti

Ministero del Lavoro, nota 8 maggio 2020, n. 4073
Ministero del Lavoro, nota 18 maggio 2020, n. 4313
Ministero del Lavoro, nota 18 maggio 2020, n. 4314
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Il Ministero del Lavoro ha emanato tre note relative all'applicazione della normativa concernente gli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle imprese sociali in forma cooperativa, nonché alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale. In attesa, infatti, della scadenza del 31 ottobre 2020 per gli aggiornamenti degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore e all'avvio concreto del Registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti o gli Uffici regionali rivolgono quesiti

operativi al Ministero che, di conseguenza, coglie l'occasione per diramare note esplicative.

Fusione per incorporazione di cooperative sociali

Il primo quesito rivolto all'Amministrazione riguarda la fusione per incorporazione di cooperative sociali: è necessario, per poter procedere alla fusione, richiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro, attuando la procedura indicata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017?

Il Ministero, con la nota n. 4073 dell'8 maggio 2020, ha chiarito come segue:

- le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto e non sono assoggettate al predetto regime autorizzatorio, in quanto la normativa prevista dal D. Lgs. n. 112/2017 può essere applicata solo nel rispetto delle previsioni speciali che riguardano le cooperative sociali e, più in generale, le società cooperative;
- la nota n. 29103 del 31 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo economico aveva già precisato che non sono assoggettate all'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017¹ le operazioni straordinarie, quali

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Nota:

¹ Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017 - L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda che riguardano esclusivamente cooperative sociali;

- nel caso in cui, invece, oltre a cooperative sociali, l'operazione straordinaria coinvolga anche un ente costituito in forma diversa, allora deve essere ad essa applicato il regime autorizzatorio previsto dal D.Lgs. n. 112/2017.

Trasformazione da Organizzazioni di volontariato ad Associazioni di promozione sociale

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4313 del 18 maggio 2020, ha risposto a tre diversi quesiti, concernenti il caso di Organizzazioni di volontariato (ODV), già iscritte nell'apposito registro, che, nel modificare lo statuto, intendono configurarsi come Associazioni di promozione sociale (APS) e viceversa.

In attesa dell'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Amministrazione ha chiarito, in via generale, che il registro ha una portata innovativa, in quanto ha una doppia dimensione:

- è un registro "unico" che ha il compito di accogliere tutti gli enti del Terzo settore;
- ha una connotazione "plurale", poiché formato da molteplici sezioni e consente agli enti di trasferirsi da una sezione all'altra.

Fino al momento della concreta operatività del RUNTS, continuano, però, ad operare i registri attuali².

- primo quesito: una ODV che intenda trasformarsi in APS è tenuta, per iscriversi nel registro delle APS, a dimostrare l'operatività di almeno un anno dalla costituzione?

Il Ministero del Lavoro premette che le modalità di iscrizione delle Associazioni di promozione sociale nei relativi ed attuali registri sono stabilite dalle norme regionali che richiamano quanto indicato dall'art. 7 della Legge n. 383/2000³; secondo il Ministero del

SOLUZIONI OPERATIVE

Nel caso in cui una o più cooperative sociali abbiano intenzione di procedere ad una operazione straordinaria quali la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, l'autorizzazione al Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017:

1. non deve essere richiesta, se l'operazione straordinaria coinvolge esclusivamente cooperative sociali;
2. deve essere richiesta, se l'operazione straordinaria coinvolge, oltre che cooperative sociali, anche altri enti del Terzo settore costituiti in forma diversa.

Lavoro, è necessario interpretare il principio di operatività almeno annuale come associazione di promozione sociale come concetto unitario; esso non si riferisce solo alle APS, ma a tutti gli enti ricompresi nella definizione di ente del Terzo settore, di cui all'art. 4 del CTS. Pertanto, una ODV, esistente e già iscritta nel relativo registro da almeno un anno, può chiedere la riconfigurazione come APS;

- secondo quesito: nel caso in cui una ODV chieda di essere cancellata dal proprio registro e iscritta in quello delle APS,

deve devolvere il patrimonio residuo?

La possibilità di trasferirsi da una sezione all'altra del RUNTS non comporta alcuna devoluzione, in quanto il patrimonio resta comunque assoggettato ad un regime vincolato che cessa solo in caso di estinzione, scioglimento o fuoriuscita dal registro unico.

Dal momento che l'appartenenza al novero degli ETS permane senza soluzione di continuità, il Ministero del Lavoro ha indicato che anche la cancellazione dal registro delle ODV⁴ e la contestuale iscrizione nel registro della APS, a cura dell'Ufficio regionale competente, fa permanere il requisito di ente del Terzo settore, senza che sia richiesta alcuna devoluzione patrimoniale.

Note:

- 2 Art. 101, comma 3, Codice del Terzo settore: "Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore".
- 3 Art. 7 della Legge n. 383/2000: Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno.
- 4 O della corrispondente sezione del RUNTS, quando tale registro sarà finalmente operativo.

Ciò non vale per il regime fiscale, in quanto un ente, se decide di configurarsi come altro ETS che usufruisce di minori vantaggi fiscali, non può mantenere i benefici precedenti;

- terzo quesito: nel caso in cui una ODV si trasformi in una APS, è applicabile, nel periodo transitorio, l'art. 42-bis c.c.? L'art. 42-bis c.c. regola le trasformazioni, fusioni o scissioni per le Associazioni, riconosciute e non, e le fondazioni. Dal momento che il trasferimento da un registro ad un altro, secondo il Ministero, deve intendersi come un semplice mutamento di qualifica che non incide sul regime giuridico dell'ente, opera il principio di continuità dei rapporti giuridici e, quindi, non si applica né l'art. 42-bis c.c., né, tantomeno, l'art. 2498 c.c.

Chiarimenti in merito agli artt. 82, comma 3 e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro, con la nota 18 maggio 2020, n. 4314, ha chiarito le modalità di applicazione del beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività da parte delle Associazioni costituite come ODV.

In particolare, l'Amministrazione ha stabilito che le Organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, possono fruire dell'esonero dal pagamento dell'imposta di registro a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, era già intervenuta⁵ sul punto, affermando che le ODV possono essere esonerate dal versamento della suddetta imposta anche prima dell'iscrizione nel registro, purché comunichino all'Amministrazione finanziaria l'avvenuta iscrizione nel registro.

SOLUZIONI OPERATIVE

Nel caso in cui una ODV intenda modificare lo statuto e diventare una APS, in attesa dell'operatività del RUNTS, vale quanto segue:

1. una ODV che sia esistente e iscritta nel relativo registro già da almeno un anno può chiedere la riconfigurazione come APS ed essere inserita nel relativo registro;
2. la cancellazione dal registro delle ODV e la contestuale iscrizione nel registro della APS, a seguito di trasformazione, fa permanere il requisito di ente del Terzo settore, senza che sia richiesta alcuna devoluzione patrimoniale;
3. non si applicano gli artt. 42-bis e 2498 c.c., in quanto il trasferimento da un registro ad un altro è un semplice mutamento di qualifica e non incide sul regime giuridico dell'ente.

Il Ministero del Lavoro, poi, ha dipanato il caso di una APS, iscritta regolarmente nel registro di cui all'art. 7 della Legge n. 383/2000, avente anche la qualifica di ONLUS, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, che intende adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni previste per le APS dal Codice del Terzo settore, anche se queste dovessero risultare incompatibili con la disciplina delle ONLUS.

In tal caso, sebbene l'ente non abbia più le caratteristiche di una ONLUS, non è tenuta a devolvere il proprio patrimonio, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997.

Ciò perché l'art. 101, comma 8, del Codice del Terzo settore

stabilisce che: "La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

Pertanto, la APS proseguirà ad essere iscritta nel relativo registro; quando diventerà operativo il RUNTS i suoi dati trasmigreranno e saranno acquisiti dal nuovo registro, previa verifica della sussistenza dei requisiti quale ente del Terzo settore. In pendenza di tali controlli, la APS continuerà a beneficiare dei diritti derivanti dalla qualifica di APS.

Qualora l'ente non risultasse avere i requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore per l'iscrizione al RUNTS e intenda continuare ad operare come associazione, ai sensi del Codice civile, dovrà devolvere il patrimonio, relativamente all'incremento conseguito negli esercizi

Nota:

⁵ Agenzia delle entrate, circolare n. 38/E del 1° agosto 2011.

in cui ha avuto la qualifica soggettiva che ha permesso il godimento delle relative agevolazioni fiscali.

Osservazioni conclusive

A seguito dell'emergenza sanitaria, determinata dal COVID-19, con l'art. 35, comma 2, del Decreto "Cura Italia"⁶ è stata posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per operare gli adeguamenti statutari alle norme del Codice del Terzo settore da parte degli enti interessati.

SOLUZIONI OPERATIVE

Le ODV possono fruire dell'esonero dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti costitutivi e quelli concernenti lo svolgimento delle attività dell'ente, nelle more dell'iscrizione al RUNTS e anche prima dell'iscrizione dei registri di cui alla Legge n. 266/1991, purché comunichino alla locale Agenzia delle entrate, la successiva iscrizione.

In questo ulteriore periodo di proroga che rinvia ulteriormente l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore, il Ministero del Lavoro prosegue nella sua opera di chiarimento sulle corrette modalità di affrontare la fase transitoria e il passaggio verso la nuova normativa.

Nota:

6 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.